

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria (2291)**

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.1

CAPPELETTI

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-bis." sono aggiunte le seguenti: "nonché 317, 318, 319, 319-ter, 346 e 346-bis".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

## 1.2

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «aumentata fino alla metà» con le seguenti: «aumentata da un terzo fino alla metà».*

---

### 1.0.1

CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 317-bis del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati)*

1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 317-bis. – (*Pene accessorie*). – Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 640-bis, 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1 del codice penale, nonché 2635 del codice civile, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale''».

---

### 1.0.2

CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 317-bis del codice penale, in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati contro la pubblica amministrazione e reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)*

1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

”Art. 317-bis. - (*Pene accessorie*). – Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 e 346-bis conseguono in ogni caso l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale”».

---

### 1.0.3

CAPPELLETTI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all’articolo 318 del codice penale)*

1. All’articolo 318 del codice penale, le parole: ”da uno a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: ”da quattro a otto anni”».

---

### 1.0.4

CAPPELLETTI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all’articolo 319 del codice penale)*

1. All’articolo 319 del codice penale, le parole: ”da sei a dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: ”da sei a dodici anni”».

---

**Art. 2.**

**2.3**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «aumentate fino alla metà» con le seguenti: «aumentate da un terzo fino alla metà».*

---

**2.500**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 319-ter» sostituire le parole: «un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato» con le seguenti: «un ausiliario del giudice o del pubblico ministero,».*

---

**2.501**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 319-ter» sostituire le parole: «un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato» con le seguenti: «un appartenente al personale amministrativo degli uffici giudiziari,».*

---

**Art. 3.**

**3.100**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 319-*quater* del codice penale, primo comma, sostituire le parole: "dieci anni e sei mesi" con le seguenti: "dodici anni"».

---

**3.0.100**

CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Inserimento dell'articolo 322-bis.1 in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)*

1. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:

”Art. 322-bis.1 – *(Disposizioni in materia di prescrizione per taluni reati)*. – Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 346 e 346-bis la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado”».

---

**Art. 4.**

**4.100**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso, le parole: «aumentate fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentate da un terzo fino alla metà».*

---

**Art. 5.**

**5.100**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01) all'articolo 346-bis del codice penale, al primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**5.101**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguenti: «da un terzo fino alla metà».*

---

**5.0.100**

BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Estensione delle operazioni sotto copertura)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

---

**5.0.101**

BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Operazioni sotto copertura)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n.146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,"».

---

**5.0.103**

CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";

b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";

d) all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";

e) all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni";

f) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

g) all'articolo 322-quater, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare"».

---

